

2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2003 ».

1-quater. 40. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

ART. 1-quinquies.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: e le province.

1-quinquies. 1. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

ART. 1-sexies.

Al comma 1, dopo le parole: 5000 abitanti aggiungere le seguenti: e le unioni dei comuni.

1-sexies. 1. Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

ART. 1-septies.

Sopprimerlo.

1-septies. 1. Russo Spina, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-octies. — 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni ed istituire nuovi comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale ».

1-septies. 01. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-octies. — Al comma 18, dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « attribuito ai comuni » sono aggiunte le seguenti: « e alle province ».

1-septies. 02. Pagliarini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per modificare il decreto legislativo sulle antenne per la telefonia mobile)

RUGGERI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il cosiddetto « decreto legislativo Gasparri » (n. 198 del 2002) sulle antenne per la telefonia mobile sta creando su gran parte del territorio nazionale gravissime situazioni di disagio e di ribellione dei cittadini, come il caso di molti comuni della provincia di Mantova, a causa dello strapotere degli operatori del settore, che decidono da soli dove, come e quando installare i loro ripetitori;

i problemi irrisolti sono sostanzialmente di due ordini: la mancanza di risultati definitivi di studi medico-scientifici sull'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche e, soprattutto, la mancanza di partecipazione e ruolo democratico dei cittadini e dei comuni. Questi ultimi pare che non abbiano strumenti in grado di regolare l'installazione delle antenne e consentire un'ordinata pianificazione urbanistica;

nella città di Mantova, grazie a molti comitati di quartiere, con la raccolta di numerosissime firme di cittadini ad opera dell'associazione di Lunetta « Vivere la città », i problemi sollevati riguardano l'installazione di ripetitori proprio nei centri abitati accanto ad asili, scuole e impianti sportivi;

il cosiddetto « decreto legislativo Gasparri » pare svuotare ogni potere costituzionale dei comuni, che non riescono neppure ad aggrapparsi al principio di « pre-

cauzione » per incidere sui siti dove si installano le antenne e rimangono in « scacco » rispetto ai cittadini, che non sanno più a chi rivolgersi per farsi rappresentare e tutelare;

operatori del settore pagano bene l'uso dei suoli, sia di proprietà pubblica che privata, e fanno quello che vogliono, coperti proprio dal « decreto Gasparri », tanto che se un operatore del settore decidesse di installare un'antenna, ad esempio a Mantova, davanti la basilica di San Andrea o al centro di piazza Sordello, nessuno potrebbe impedirlo;

pare ormai assodata l'assenza di una normativa che tuteli la salute degli abitanti e la fisionomia dell'arredo urbano —:

se intenda chiarire l'effettiva portata politica e tecnica del decreto legislativo, se non ravvisi la necessità di modificare il decreto per stabilire dei criteri per la scelta dei siti da concordare con i comuni e se non ritenga che sia opportuno intervenire con urgenza per anticipare i blocchi che molti comuni stanno facendo invocando il principio di « precauzione » e per anticipare le vie giudiziarie che diverse regioni hanno intrapreso davanti la Corte costituzionale, al fine di giungere alla dichiarazione illegittimità costituzionale del decreto. (3-02282)

(13 maggio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative volte a tutelare i diritti pensionistici dei lavoratori)

GASPERONI, INNOCENTI, RUZANTE, AGOSTINI, BUFFO, CORDONI, DIANA, GUERZONI, MOTTA, NIGRA,

SCIACCA e TRUPIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le dichiarazioni pubbliche rilasciate recentemente dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi, e supportate da interviste e dichiarazioni di tecnici ed esperti dell'area di Governo, relative a modifiche da apportare al sistema pensionistico italiano, si discostano, in senso peggiorativo, dai contenuti della proposta di legge delega del Governo in materia, sui quali l'opposizione ha già espresso la propria netta opposizione;

in particolare, sia l'opposizione che i sindacati esprimono ferma contrarietà sulle ipotesi avanzate dal Governo in ordine alla decontribuzione e all'uso obbligatorio del trattamento di fine rapporto;

tra le ipotesi elaborate dal Governo, che l'opposizione ritiene ulteriormente peggiorative, sembrerebbe emergere, tra l'altro, l'intenzione di introdurre forme di disincentivo per allungare la permanenza al lavoro e di innalzamento dell'età pensionabile, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per dare certezze e garanzie ai lavoratori che maturano il diritto alla pensione con le attuali norme. (3-02279)

(13 maggio 2003)

(Sezione 3 – Cartolarizzazione dei crediti relativi ai contributi agricoli da parte dell'Inps)

LA RUSSA, STRANO, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA,

CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VE-DOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO, ZACCHERA e GIUSEPPE DRAGO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, l'Inps ha provveduto a cedere i propri crediti contributivi ad una società per azioni, la Scci, appositamente costituita sotto il Governo D'Alema, la quale ha a sua volta inviato ai debitori, in particolare alle aziende ed ai datori di lavoro agricoli, cartelle esattoriali fondate su crediti errati, incerti ed incongrui;

a seguito dell'invio delle cartelle esattoriali, sono state fatte pervenire ai debitori preavvisi di riscossione coattiva, procedure esecutive, iscrizioni di ipoteche e pignoramenti, che stanno portando le imprese al collasso e al rischio di fallimenti diffusi, soprattutto per l'impossibilità degli stessi di regolarizzare la propria posizione debitoria;

il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e successive modificazioni, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, determina le tipologie dei crediti ceduti a titolo oneroso ed in massa;

già nella prima *tranche* di cessione, con i decreti interministeriali che porta-

rono alla stipula del primo contratto di cessione, in particolare quello del 5 novembre 1999, vennero specificate le tipologie dei crediti oggetto di cessione, tra i quali i contributi agricoli unificati;

a breve partirà la quarta *tranche* di cartolarizzazione, relativa ai crediti contributivi contabilizzati nel 2002, che rischia di compromettere ulteriormente la già precaria situazione economica descritta, allarmando ulteriormente le imprese agricole e le relative associazioni di categoria —:

in quale modo intenda intervenire al riguardo e se non ritenga opportuno sottrarre i contributi agricoli unificati dalla tipologia dei crediti oggetto della quarta *tranche* di cartolarizzazione, tale da lasciarne la piena disponibilità all'Inps e permettere che le imprese interessate definiscano direttamente con questo ente il giusto dovuto e regolarizzino così la propria posizione debitoria. (3-02280)

(13 maggio 2003)

(Sezione 4 — Carenza di personale di custodia presso la casa circondariale di Brissogne)

COLLÈ, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN e DETOMAS. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 17 marzo 2003 uno tra gli interroganti ha svolto una visita istituzionale presso la casa circondariale di Brissogne (Aosta), nell'ambito di un'iniziativa nazionale finalizzata ad una conoscenza più approfondita della situazione all'interno del penitenziario;

durante la visita guidata dalla direttrice della struttura e con la scorta dei responsabili della sicurezza, si è avuto modo di accedere a tutti i locali della casa circondariale, nonché di parlare con la polizia penitenziaria, il personale medico ed i detenuti stessi;

il carcere di Brissogne, inizialmente concepito per accogliere un numero di detenuti sulle 140 unità, si trova attualmente ad avere 263 detenuti (quasi il doppio di quanto previsto), secondo la recente relazione fornita dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica. Si sono registrate nel carcere fino al 60 per cento di presenze di extracomunitari, più del 90 per cento dei detenuti proviene da altre regioni d'Italia;

l'attuale organico del personale amministrativo ammonta complessivamente a 9 unità, in luogo delle 17 previste per la struttura di Brissogne, escludendo il personale medico, che oggi consiste in una sola persona, anziché le quattro unità previste. Tale carenza è causata principalmente da due fattori fondamentali:

1. l'ultimo concorso risale al 1993;
2. il personale della polizia penitenziaria è regolato da un concorso regionale, autorizzato dal ministero della giustizia, che prevede la possibilità che il personale chieda il trasferimento, dopo sette anni di attività presso la casa circondariale di Brissogne, in qualsiasi altra casa circondariale sul territorio nazionale;

nonostante l'encomiabile volontà dimostrata dalla polizia penitenziaria, costretta dagli eventi a fare una quantità notevole di « straordinari » (purtroppo si è arrivati a fare tre turni giornalieri rispetto ai quattro previsti), la carenza di personale di custodia — 142 unità disponibili invece delle 232 previste — sta creando notevoli difficoltà all'amministrazione —:

quale sia l'intenzione e l'impegno del Governo in tal senso, tenuto conto anche della relazione sulla situazione delle carceri italiane divulgata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, quale siano gli intendimenti del Governo per risolvere il serio problema della carenza di personale in generale e, in particolare, presso la casa circondariale di Brissogne e quale sia il tempo stimato dal

Ministro interrogato per indire un nuovo concorso che ponga rimedio alle gravi carenze della citata amministrazione penitenziaria valdostana. (3-02281)

(13 maggio 2003)

(Sezione 5 – Invio in Iraq di una delegazione della Croce rossa scortata dai carabinieri)

DEIANA e ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

grande enfasi è stata data dal Governo italiano all'invio in Iraq di una delegazione della Croce Rossa italiana con la scorta dei carabinieri e con lo scopo di allestire un ospedale da campo;

il delegato del comitato internazionale per la Croce Rossa in Iraq, Giuseppe Renda, ha fortemente criticato l'iniziativa del Governo italiano e della Croce Rossa italiana, giudicando l'invio dell'ospedale da campo inutile e rispondente esclusivamente a fini propagandistici;

il *Manifesto* del 10 maggio 2003 riporta un'intervista a Renda, nella quale il delegato del comitato internazionale sostiene che quella messa in piedi della sezione italiana è un'azione unilaterale, che viola tutte le normali procedure della Croce Rossa internazionale a cui sono vincolate le singole sezioni nazionali della medesima;

Renda, per spiegarsi come un simile fatto sia potuto accadere, avanza anche l'ipotesi che l'operazione sia parte di un progetto del Governo italiano negoziato prima della guerra e, comunque, esprime e spiega che il comitato internazionale si dissocia nettamente dalla decisione del Governo italiano —:

se la critica del delegato Renda corrisponda o meno a verità, quale sia stato il ruolo del Governo nell'adozione di una procedura che appare gravemente lesiva

dell'immagine della sezione italiana della Croce Rossa e quali ne siano le ragioni. (3-02283)

(13 maggio 2003)

(Sezione 6 – Iniziative volte a favorire il processo di pace in Sudan)

VOLONTÈ, MONGIELLO, PERETTI, GIUSEPPE DRAGO e DORINA BIANCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

ad oggi, sono oltre due milioni i morti e cinque milioni i profughi delle ostilità in corso in Sudan;

gli osservatori parlano di un ritorno della schiavitù su larga scala, di stupri pianificati per imbastardire l'etnia, di mutilazioni e torture tra le più orrende;

di fronte a questa strage di innocenti, soprattutto di religione cattolica e di etnia nuba, non sembra esserci una mobilitazione comune dei Governi, delle istituzioni internazionali, delle organizzazioni umanitarie e dei *media* —:

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare al fine di favorire il processo di pace all'interno del Sudan e per mettere fine a questo sterminio, che, sino ad oggi, è passato sotto un imbarazzante silenzio. (3-02284)

(13 maggio 2003)

(Sezione 7 – Iniziative normative in materia di detenzione di armi da fuoco)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI,

RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso nel Paese un ampio dibattito sulla legislazione in materia di detenzione di armi da fuoco;

vi è molta confusione ingenerata dai recenti gravi fatti di sangue, confusione che rischia di mettere sullo stesso piano episodi profondamente diversi fra loro, come quelli relativi a gesti di follia rispetto a quelli derivati da disperata e legittima difesa della propria incolumità fisica;

la procedura riguardante la concessione di permessi di porto d'armi o detenzione di armi per uso sportivo o di caccia è già molto costosa e burocraticamente complicata;

non è legittimo criminalizzare chi per sport o diletto voglia possedere un'arma da fuoco;

si ritiene necessario concentrare gli sforzi per impedire la diffusione di armi detenute illegalmente dalla malavita e dalla delinquenza di origine extracomunitaria —:

se non ritenga che le misure preannunciate in materia di detenzione di armi da fuoco debbano essere rispettose dei diritti dei cittadini, non discriminatorie e non gravanti economicamente (con tasse e balzelli vari) sui soggetti sottoposti a tali misure. (3-02285)

(13 maggio 2003)

(Sezione 8 — Misure per prevenire e contrastare il traffico di bambini)

SPINA DIANA e ANTONIO LEONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi sono stati arrestati dai carabinieri i componenti di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di bambini, alla loro riduzione in schiavitù, all'induzione alla prostituzione e, forse, anche al traffico d'organi. Fra le persone arrestate, figurano alcune cittadine ucraine, che avrebbero venduto bambini appena nati per un importo di circa 50.000 euro;

l'organizzazione, operante prevalentemente nel Sud ed in particolare nel foggiano, induceva alla prostituzione le ragazze dell'est europeo e, in caso di gravidanza, organizzava la vendita dei neonati;

la scoperta di questo ignobile traffico mette in luce la precaria condizione in cui versano molte ragazze extracomunitarie, strumentalizzate e ridotte pressoché in schiavitù da criminali senza scrupoli, spesso loro connazionali —:

quali misure il Governo intenda adottare, nell'ambito delle iniziative intraprese per combattere il fenomeno dello sfruttamento delle persone e dell'immigrazione clandestina, per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto di questa odiosa forma di criminalità. (3-02286)

(13 maggio 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, RECANTE RI-
FORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE
DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL
LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (3841)**

(A.C. 3841 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Disposizioni generali).

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11,

nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai

sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 2.

(Determinazione e comunicazione della quota).

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

ARTICOLO 3.

(Revoca e assegnazione della quota).

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 4.

(Riconoscimento degli acquirenti).

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare

a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 50.000.

ARTICOLO 5.

(Adempimenti degli acquirenti).

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte

dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

ARTICOLO 6.

(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti).

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle

regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

ARTICOLO 7.

(Pluralità e successione di acquirenti).

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un

quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

ARTICOLO 8.

(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

ARTICOLO 9.

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulta indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del ter-

mine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA — spese connesse ad interventi comunitari — e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 10.

(Adempimenti dei trasportatori).

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.

3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

ARTICOLO 11.

(Vendite dirette).

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'ob-

bligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale « vendite dirette »; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa

non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

ARTICOLO 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).

1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la

stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

ARTICOLO 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo

riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota « B » ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regio-

nali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.